



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE
E SPARGIMENTO SALE E/O SABBIA
NELLE STAGIONI INVERNALI
2025/26 e 2026/27**

CPV 90620000-9

CAPITOLATO D'ONERI

Novembre 2025

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto lo sgombero della neve e lo spargimento di sale e/o sabbia sulla rete stradale comunale e sul suolo pubblico, nonché all'interno delle proprietà comunali.

La presente procedura di affidamento riguarda l'area relativa alla rete stradale, ai parcheggi dell'area del territorio come evidenziata nella planimetria allegata comprendente parte della zona di Malnate centro, zona Folla, zona Baraggia, zona Rovera e Villa Rossi.

Le planimetrie allegata illustrano graficamente quanto sopra descritto.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato per DUE stagioni invernali con decorrenza dalla stagione invernale 2025/2026.

Per stagione invernale è da intendersi il periodo intercorrente tra il mese di novembre ed il mese di aprile dell'anno successivo, questi compresi.

Art.3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara, relativo ad una stagione invernale, è determinato dalla somma degli importi posti a base di gara, ed è stimato in **€ 19.750,00 oltre IVA** di cui:

€ 13.750,00 importo del servizio soggetto a ribasso;

€ 5.500,00 di quota fissa per ingaggio ed approntamento dei mezzi e reperibilità non soggetta a ribasso;

€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, il valore dell'appalto, considerate la due stagioni invernali comprese nell'appalto, è stimato pari ad € 39.500,00 oltre IVA inclusi gli oneri per la sicurezza.

La quota fissa stagionale è indicata per singola stagione e descritta al successivo art.8.

La quota relativa agli oneri della sicurezza è indicata per singola stagione e computata nel DUVRI allegato al presente capitolato.

L'importo del servizio, sempre indicato per singola stagione, è stimato in base ad un numero presunto di ore lavorate.

Art.4 - STRADE E LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato in tutte le vie comunali principali e secondarie del territorio e nei parcheggi pubblici.

Nell'allegata planimetria viene graficamente individuata l'area di riferimento, come sopra descritto.

Il tecnico comunale incaricato si riserva il diritto di stralciare dall'elenco e dalla zona indicata eventuali strade da non trattare, come pure di includerne altre, in diversa zona, ove ragioni tecniche lo richiedano e senza che per questo l'appaltatore possa accampare diritti o pretese non previsti nel presente capitolato.

Art.5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE e SALATURA/SABBIATURA

Le disposizioni riguardanti l'espletamento del servizio saranno impartite direttamente dal Tecnico Comunale incaricato.

L'uscita dei mezzi spartineve e degli spalatori dovrà avvenire sia di giorno che di notte. Si dovrà dare immediatamente inizio al servizio ed effettuare le successive passate di sgombero non appena, ed ogni qualvolta, venga in tal senso data disposizione da parte del tecnico incaricato.

In tali casi la ditta appaltatrice dovrà presentarsi nel piazzale antistante il palazzo comunale **entro il termine massimo 30 (trenta) minuti dall'avvenuta chiamata**, salvo diversa disposizione impartita dal tecnico incaricato.

LA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ COMUNQUE, ANCHE SENZA ALCUNA DISPOSIZIONE IMPARTITA DAL TECNICO INCARICATO, DARE INIZIO AUTONOMAMENTE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE OGNI QUALVOLTA LO SPESSORE DELLA COLTRE NEVOSA SUPERI I CINQUE CENTIMETRI.

Lo sgombero neve dovrà essere effettuato con lame sgombraneve **omologate** ed in ottimo stato di manutenzione da applicare anteriormente ai mezzi meccanici con appositi attacchi.

Lo sgombero neve avverrà, di massima e avuto riguardo alla larghezza stradale, su una corsia di marcia con lama inclinata, in modo da spingere la neve lateralmente alla strada, lasciando libera, quanto più possibile, la sede stradale stessa.

Con altra passata, verrà successivamente sgomberata l'altra corsia di marcia, sempre nel modo precedentemente descritto.

È facoltà del tecnico incaricato ordinare successive passate allo sgombero iniziale, in modo da ampliare il più possibile la sede stradale viabile, spingendo la neve a lato strada od in cumuli, ove la stessa potrà di seguito essere caricata per l'asportazione. Nelle operazioni di sgombero neve, gli automezzi addetti non dovranno marciare ad una velocità superiore a 10 km/h, qualunque sia l'andamento altimetrico stradale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di affiancare i mezzi d'opera nel corso delle operazioni di rimozione neve e salatura con proprio personale, al fine di coordinare ed ottimizzare le suddette operazioni.

Dovranno, inoltre, essere messi in opera tutti gli accorgimenti necessari per una perfetta esecuzione del servizio e ciò con speciale riguardo alla profondità della passata, che dovrà essere tale da lasciare il minimo residuo nevoso.

Preso atto della recente realizzazione di diversi attraversamenti pedonali rialzati e posa di rallentatori di velocità, le ditte sono invitate ad eseguire accurato sopralluogo di verifica. In prossimità degli attraversamenti/rallentatori eseguiti con manufatti in gomma, la ditta è tenuta ad "alzare le lame" un metro prima del manufatto e riabbassarle un metro dopo.

In caso di necessità la ditta dovrà essere pronta ad utilizzare mezzi dotati sia di lama che di serbatoio spargisale.

La salatura, da iniziare sempre entro i 30 minuti dall'avvenuta chiamata del tecnico comunale salvo diverso accordo, dovrà essere eseguita con idoneo numero di mezzi spargisale e di uomini al fine di garantire il servizio in tempi limitati. La distribuzione di sale sul piano stradale dovrà essere uniforme e coprire l'intera larghezza della stessa.

La Stazione Appaltante provvederà alla fornitura di sale o sabbia, depositata presso il magazzino comunale o altri siti vicini, che verranno opportunamente comunicati alle imprese stesse.

Le imprese appaltatrici dovranno provvedere, a loro volta, con mezzi idonei al carico di sale o sabbia al fine di costituire, per tempo, le dovute scorte necessarie alla gestione degli interventi richiesti, anche di natura eccezionale.

Particolari priorità per i servizi di sgombero neve e di salatura/sabbiatura:

Il sabato mattina il piazzale di via San Francesco, dove si tiene il mercato settimanale di Malnate, dovrà essere pulito entro le ore 6.30.

La domenica la priorità è riservata alle zone limitrofe alle chiese di Malnate e Rovera ed eventualmente ad altre aree sede di specifiche manifestazioni che saranno comunicate dal referente del servizio.

Art.6 - ATTREZZATURA DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore, dovrà dimostrare di avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature di seguito indicate:

- *per il servizio meccanizzato di sgombero neve dalle sedi stradali e dai parcheggi:*
 - n. 2 Automezzi gommati completi di lama spazzaneve anteriore oleodinamica in ottimo stato di manutenzione (larghezza minima metri 2,50) comprensivo di autista, carburante e adeguata segnaletica
- *per il servizio di salatura e/o sabbiatura:*
 - n. 2 Automezzi gommati (trattore o autocarro di media/grossa dimensione) dotati di spanditore automatico di sabbia e sale comprensivo di autista, carburante e adeguata segnaletica.

Eventualmente, si potrà richiedere la disponibilità di nr. 1 altro mezzo d'opera (appartenenti alle categorie sopra elencate) da poter utilizzare in caso di emergenza.

Il personale referente dell'appaltatore deve essere dotato di telefono cellulare per la reperibilità 24 ore su 24.

Art.7 - SEDE OPERATIVA DI PARTENZA DEI MEZZI

Al fine di assicurare la presenza operativa sul territorio entro e non oltre i limiti di tempo stabiliti dall'articolo 5 del presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà dichiarare la presenza di una sede operativa, nella quale far risiedere i mezzi da impiegare nel servizio, entro un raggio di **15 (quindici) chilometri** dalla sede del Comune di Malnate.

La stessa sede dovrà assicurare adeguati spazi da adibire a magazzino per sale/sabbia forniti dal Comune di Malnate.

Art.8 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

La procedura di affidamento del servizio verrà espletata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36 del 31/3/2023, avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL di Arca di Regione Lombardia, alla quale l'appaltatore dovrà essere registrati e qualificati per la categoria merceologica inerente il servizio oggetto dell'affidamento.

L'offerta per il servizio dovrà essere formulata proponendo un prezzo complessivo a fronte dei compensi orari sotto elencati:

- nolo di automezzo gommato completo di lama spazzaneve anteriore oleodinamica (larghezza minima metri 2, 50) comprensivo di conducente, carburante e adeguata segnaletica:
all'ora **€ 82,00=** (Euro **ottantadue/00**) oltre I.V.A.
- nolo di automezzo gommato completo di piano di carico o rimorchio da carico della capacità minimo di almeno 5 metri cubi comprensivo di autista, carburante e adeguata segnaletica:
all'ora **€ 82,00=** (Euro **ottantadue/00**) oltre I.V.A.
- nolo di automezzo gommato (trattore o autocarro di media/grossa dimensione) dotato di spanditore automatico di sabbia e sale comprensivo di autista, carburante e adeguata segnaletica:
all'ora **€ 82,00=** (Euro **ottantadue/00**) oltre I.V.A.

Il corrispettivo per tutte le prestazioni effettuate sarà calcolato **in economia** applicando alle effettive ore lavorate i prezzi sopra elencati.

I suddetti prezzi, dedotta l'offerta, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, fermo restando che gli stessi potranno essere aggiornati per il secondo anno di servizio (novembre 2026), in base all'adeguamento prezzi ISTAT.

Oltre i prezzi sopra indicati, per tutti i mezzi attrezzati per lo sgombero neve e tenuti a disposizione

per l'effettuazione del servizio, verrà annualmente corrisposto all'Impresa, al termine della stagione invernale, il "compenso annuale per ingaggio ed approntamento dei mezzi meccanici da adibire al servizio e per la reperibilità". In tale compenso si intendono compresi e retribuiti tutti gli oneri relativi a: costi per la sicurezza, reperibilità del personale addetto al servizio, impegno del mezzo di servizio, approntamento, attrezzatura e conservazione delle lame e dei fresaneve, carico - trasporto e scarico dell'attrezzatura dai depositi ai luoghi di impiego e viceversa, nonché montaggio e smontaggio delle lame sui e dai mezzi operativi.

Il compenso annuale per sicurezza, ingaggio ed approntamento dei mezzi meccanici da adibire al servizio e per la reperibilità per ciascun reparto, è indicato nell'art.3

Il compenso stagionale per reperibilità, ingaggio ed approntamento di ogni mezzo meccanico per il servizio sgombero neve, trasporto e/o sabbiatura – salatura, NON E' SOGGETTO A RIBASSO in sede di offerta.

Art.9 - MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile, emessa in formato elettronico, in base all'effettivo servizio prestato, previo accertamento da parte del tecnico comunale incaricato, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto dal contratto e in base al resoconto delle prestazioni effettuate, prodotto dall'appaltatore ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario.

La ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art.10 – PENALI

In caso di disservizio, dipendente da violazione alle prestazioni previste dal presente capitolato, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenti controdeduzioni, potranno essere applicate delle penali in relazione alla gravità delle violazioni contrattuali, in particolare:

- a) in caso di esecuzione del servizio in modalità difformi dalle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato, il direttore dell'esecuzione applicherà una penale compresa tra € 250,00=(duecentocinquanta) ed € 1.000,00 = (mille), determinata, a sua discrezione, in riferimento all'entità del difetto di esecuzione.
- b) in caso di ritardo all'inizio dei servizi, il direttore dell'esecuzione applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Trascorse inutilmente tre ore dalla chiamata o dal verificarsi della precipitazione nevosa superiore a cinque centimetri, il ritardo verrà considerato quale mancato intervento.
- c) in caso di mancato intervento il direttore dell'esecuzione applicherà una penale in misura non superiore al 10% dell'importo di contratto commisurata, a discrezione della stazione appaltante, all'entità del disagio conseguente al mancato intervento.

Al verificarsi delle fattispecie previste al comma precedente alle lettere b) - c), sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, di fare eseguire gli interventi richiesti immediatamente, e senza alcun preavviso, ad altra impresa. In tal caso, oltre alle penali sopra indicate, verrà addebitata all'Impresa appaltatrice inadempiente la maggior spesa incontrata dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente causato a terzi in dipendenza del mancato servizio.

Le penali e/o le spese sostenute per inadempimenti verranno trattenute sulla prima liquidazione contabile utile o con escussione della cauzione per il relativo importo.

Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l'esercizio da parte della Amministrazione dell'azione del risarcimento dei danni subiti:

- per inadempimento grave;
- per mancato espletamento del servizio;

- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- per la perdita nel periodo di vigenza dell'appalto dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore.

L'appalto, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell'accordo quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Malnate.

L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione per quanto compatibili dei citati principi, sia da parte dei propri dipendenti, che da parte degli eventuali suoi collaboratori. La violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" - adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale - comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione dell'appalto comporterà l'automatico incameramento della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante.

Art.12 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore si impegna inoltre a prestare idonea cauzione a garanzia della regolare esecuzione della propria attività. La garanzia, pari al 5% dell'importo di contratto, dovrà essere prodotta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 53 e 117 del D.Lgs.36/2023 e successive modificazioni.

La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta successivamente alla emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

Art.13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio in oggetto, si assoggetterà a tutte le norme vigenti in materia di impiego della manodopera, nessuna esclusa.

Qualsiasi danno dovesse essere subito dagli operai alle dipendenze dirette dell'appaltatore e dai mezzi addetti al servizio, da persona o da cose od animali di proprietà di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, sarà esclusivamente a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, restando l'Amministrazione Comunale esente da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore dovrà pertanto essere in possesso in aggiunta alle polizze assicurative per ogni mezzo utilizzato, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni a cose o persone a garanzia del servizio appaltato con massimale pari almeno a € 500.000,00.

L'appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti

addetti ai servizi sopra specificati e del Decreto legislativo n. 81/2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'appaltatore è tenuto all'applicazione sui mezzi meccanici utilizzati nell'espletamento del servizio dei prescritti segnali luminosi disposti dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione.

Per l'eventuale omissione di posa di tali segnalazioni luminose, sarà responsabile, ad ogni e qualsiasi effetto, unicamente la ditta appaltatrice.

L'appaltatore si obbliga, inoltre a comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune eventuali tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Art.14 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima dell'affidamento del servizio provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. A tal fine, secondo quanto disposto dall'allegato XVII del sopra citato decreto legislativo, l'aggiudicatario dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

Art.15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, mediante apposito scambio di lettere tra le parti, tramite posta elettronica certificata.

Art.16 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs36/2023.

L'appaltatore può affidare in subappalto parte dei servizi inclusi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs.36/23;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

E' vietata la cessione del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al comune.

Il subappalto e l'affidamento devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art.17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie nell'esecuzione del contratto, il tecnico incaricato propone una soluzione per la definizione della controversia.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla proposta, la soluzione potrà essere attribuita al foro di Varese.

Art. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali

alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la imitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

**Il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio
(Arch. Galli Daniela)**

Documento firmato digitalmente

La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D. Lgs. 82/2005